

ALLEGATO ALL'ATTO  
REG. IL 22/9/76  
Nr. 7078.3  


## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

**“Amici di Valverde APS – Associazione di promozione sociale per la tutela e la valorizzazione della Chiesa di Santa Maria di Valverde in San Benedetto Po”**

### **Art. 1 – Denominazione**

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata “Amici di Valverde APS – Associazione di promozione sociale per la tutela e la valorizzazione della Chiesa di Santa Maria di Valverde in San Benedetto Po”, di seguito “Associazione”.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione utilizza l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede nel Comune di Mantova (MN), in Via Montanara e Curtatone n. 99, presso lo Studio Legale Avv. Fauzia Bernardi. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 – Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 4 – Finalità**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alla tutela, valorizzazione, conservazione e promozione del patrimonio storico, artistico, culturale e identitario rappresentato dalla Chiesa di Santa Maria di Valverde in San Benedetto Po.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere la salvaguardia, il recupero e il restauro della Chiesa di Santa Maria di Valverde e delle sue pertinenze;
- contribuire alla conservazione del bene e alla sua fruizione pubblica;
- valorizzare il sito sotto il profilo culturale, storico, artistico, paesaggistico e sociale;
- favorire la conoscenza e la diffusione del valore del patrimonio locale;
- coinvolgere la comunità e le istituzioni nella tutela del bene;
- sostenere iniziative di sensibilizzazione, educazione e partecipazione civica.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di solidarietà, partecipazione, trasparenza e gratuità.

### **Art. 5 – Attività di interesse generale**

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'Associazione esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla Chiesa di Santa Maria di Valverde in San Benedetto Po e alle sue pertinenze, tra cui si annoverano in via esemplificativa ma non esaustiva il recupero, il restauro e la cura della Chiesa di Santa Maria di Valverde e delle sue pertinenze, il restauro degli affreschi in essa conservati, il restauro e/o sostituzione e/o inserimento di arredi interni nonché di infissi, il restauro delle campane, l'attivazione di impianti di videosorveglianza e/o di protezione del sito, qualsivoglia intervento anche edilizio necessario a valorizzare e rendere fruibile al pubblico scoperte archeologiche e/o reperti nonché qualsiasi intervento richiesto dalla Soprintendenza di

Mantova, la piantumazione e cura di alberi ed essenze arboree site e da collocare nel terreno adiacente;

- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi culturali, mostre, concerti, convegni, pubblicazioni, eventi eno-gastronomici, iniziative varie di promozione e diffusione del patrimonio storico e artistico della Chiesa di Santa Maria di Valverde;
- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, quali attività didattiche e laboratori rivolti alla comunità e alle scuole;
- lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, quali visite guidate al sito e itinerari di conoscenza del patrimonio locale.

L'Associazione svolge le attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività sono svolte in collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, ecclesiastiche e fondazioni, nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

#### **Art. 6 – Attività diverse e raccolta fondi**

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dai relativi decreti attuativi. L'individuazione di tali attività è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o campagne pubbliche, ivi compresi strumenti quali l'Art Bonus, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 7 – Soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il numero degli associati persone fisiche non può essere inferiore a sette. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore al minimo previsto dall'art. 35 co. 1 D.Lgs. 117/17, esso deve essere reintegrato entro un anno con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, ed è annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che decide in via definitiva in occasione della prima convocazione utile.

#### **Art. 8 – Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, secondo il principio del voto singolo (ogni socio ha diritto a un voto);
- candidarsi ed essere eletti alle cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e partecipare alle stesse;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente statuto.

#### **Art. 9 – Doveri dei soci**

I soci devono:

- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire alle attività associative;
- versare le eventuali quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 – Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione deliberata per gravi motivi ovvero per mancato pagamento della quota associativa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, il quale ha diritto di essere informato e di presentare le proprie difese.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può presentare ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso; l'Assemblea decide in via definitiva in occasione della prima convocazione utile. La quota associativa non è trasmissibile, né rimborsabile, né rivalutabile.

#### **Art. 11 – Libri sociali e diritto di consultazione**

L'Associazione tiene, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, i seguenti libri sociali obbligatori:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

L'Associazione tiene inoltre il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Tutti i soci hanno diritto di consultare liberamente i libri sociali e contabili dell'Associazione. A tal fine, il socio presenta richiesta scritta, anche a mezzo posta elettronica, al Consiglio Direttivo; la consultazione è consentita presso la sede dell'Associazione, alla presenza di un componente del Consiglio Direttivo, entro quindici giorni dalla richiesta. Il socio può estrarre copia dei documenti consultati a proprie spese.

#### **Art. 12 – Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ove ne ricorrano i presupposti di legge, ovvero qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, sono altresì nominati l'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 13 – Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, inviata almeno otto giorni prima della data fissata.

All'Assemblea, in seduta ordinaria, spettano le seguenti competenze, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione e di esclusione dei soci;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività associativa e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'Assemblea, in seduta straordinaria, spetta deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, e trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

#### **Art. 14 – Consiglio Direttivo**

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'im  
sostitu  
reinteg  
Se vie  
15 gio  
Art. 1  
Il Pre  
Diret  
Il Pre  
presi  
delil  
In  
Vic  
cor  
Ar  
Tu  
e  
vi  
A  
L  
d  
I  
I

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, di cui è componente di diritto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firma gli atti e i contratti e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, ove nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, ovvero dal consigliere più anziano di età.

#### **Art. 16 – Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 17 – Volontari**

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi degli artt. 17 e 35 del D.Lgs. 117/2017.

Il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro dei volontari tenuto dall'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 18 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da attività di raccolta fondi; proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; ogni altra entrata ammessa dalla legge.

#### **Art. 19 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, mezzi meccanici e qualsiasi altro bene è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 300.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

#### **Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, la quale provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 22 – Rinvio normativo**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, i relativi decreti attuativi e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.